

REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



COMUNE DI
GASSINO TORINESE

SCUOLA MEDIA "ELSA SAVIO"
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

2^A INTERVENTO
PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

ermanno piretta, ingegnere

c.so giacomo matteotti n. 31 - 10121 torino
tel. 011-543542 fax. 011-538377
e-mail: epirotti@tin.it

progettista:
ermanno piretta - ingegnere
c.so matteotti n.31
10121 - torino
p. iva 04852820114 c.f. PRT RNN 82716 L219L



committente

COMUNE DI GASSINO
piazza A. Chiesa, 3
10190 Gassino Torinese (Torino)
c.f. 82501830111 p. iva 017785680119

R.U.P.

arch. Anna Casalone
Responsabile del Servizio Edilizia, Urbanistica e LL.PP.

disegno n°

CSA-A

data:

06.09.2022

scala:

oggetto:

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO -
AMMINISTRATIVO

file:

GA-SMSavio_INT2-ESE_CSA-A_01

rev.

01

disegnato:

verificato:

approvato:

REV. 01 del 06.09.2022

Sommario

PREMESSA.....	3
DESCRIZIONE DELLE OPERE DA APPALTARSI	3
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1. Capitolato Speciale d'Appalto.....	3
Articolo 2. Ammontare dell'appalto.....	4
Articolo 3. Corrispettivo.....	4
Articolo 4. Domicilio dell'Appaltatore.	5
Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.	6
Articolo 6. Direttore di cantiere.	6
Articolo 7. Attività preliminari del direttore dei lavori e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	6
Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.	7
Articolo 9. Penali.....	8
Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.	8
Articolo 11. Oneri a carico dell'Appaltatore.	9
Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione.	10
Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.	11
Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d'opera.....	12
Articolo 15. Modifiche al progetto e al corrispettivo.	12
Articolo 16. Modalità di liquidazione dei corrispettivi.	13
Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.	14
Articolo 19. Controlli e verifiche.	15
Articolo 20. Conto finale dei lavori.	16
Articolo 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.....	16
Articolo 22. Regolare esecuzione o collaudo	16
Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso	17
Articolo 24. Riserve, accordi bonari e contestazioni.....	18

Articolo 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.....	19
Articolo 26. Subappalti e subcontratti.....	20
Articolo 27. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto.....	21
Articolo 28. Polizza fidejussoria a titolo di garanzia definitiva.....	22
Articolo 29. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.....	22
Articolo 30. Danni cagionati da forza maggiore.....	23
Articolo 31. Documentazioni da produrre.....	23
Articolo 32. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.....	23
PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIALI	25
Articolo 33 Oggetto dell'appalto.....	25
Articolo 34 Ammontare dell'appalto.....	25
Articolo 35 Designazione delle opere oggetto dell'appalto.....	27
Opere strutturali.....	27
Opere edili	27
Impianti	28
Opere esterne.....	28
Articolo 36 Disponibilità della sede dell'intervento.....	29
Articolo 37 Forma e principali dimensioni dell'opera oggetto dell'appalto possibili variazioni alle opere....	29
Articolo 38 Particolari condizioni di affidamento - cronoprogramma - programma esecutivo	29
Articolo 39 Conferimento rifiuti alle discariche	32
Articolo 40. Programma di manutenzione	32
PARTE III - ELENCHI PREZZI.....	34
Articolo 41. Elenco Prezzi Contrattuale	34
Articolo 42. Elenchi Prezzi di Riferimento.....	34

PREMESSA

Nel seguito si intende:

CODICE: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – “Codice dei contratti pubblici” così come modificato dai provvedimenti legislativi emanati fino alla data della revisione del presente documento (rev. 01 del 06.09.2022).

REG DL: Decreto M.I.T. del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti non espressamente abrogate dal Codice.

CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici”, per quanto non abrogato dal Regolamento.

CAM: Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 recante “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*”.

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA APPALTARSI

L'appalto ha per oggetto il **2^ INTERVENTO del progetto di MIGLIORAMENTO SISMICO della SCUOLA MEDIA “ELSA SAVIO” nel COMUNE DI GASSINO TORINESE.**

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento, anche mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente (DM 11/10/2017).

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto d'appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.
2. **Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i computi metrici estimativi allegati al progetto, come da bando di gara ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis del Codice.**

Articolo 2. Ammontare dell'appalto.

1. L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori, oltre gli oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso. Tali importi, sono così definiti, oltre IVA di legge ex art. 23, comma 16 del Codice:
 - a) **Euro 190.710,92 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara**, comprensivi di Euro 114.324,62 per costi della manodopera (come desunti dal Q.I.M) derivanti dall'applicazione delle tabelle ministeriali per il settore merceologico del presente appalto attualmente vigenti, incrementati del 24,30%;
 - b) **Euro € 17.800,18 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.**
2. Il presente CSA – Parte II Disposizioni speciali riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi dell'art. 105, commi 2, 4 e 5 del Codice. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art. 43 RG e, nel caso di interventi complessi di importo superiore a 15 milioni di euro ex art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, l'articolazione delle lavorazioni come prevista dall'art. 43.4 dello stesso RG.
3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.
4. **Il contratto d'appalto è stipulato interamente "a corpo"** ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis del Codice, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
5. Ai fini del successivo articolo 3, comma 3, l'elenco prezzi allegato al Contratto di Appalto, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituisce l'elenco dei prezzi unitari

Articolo 3. Corrispettivo.

1. I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera, secondo quanto richiamato e definito nel Contratto d'Appalto e nel presente atto.
2. Al contratto d'appalto non si applicano, in alcun modo, le clausole di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice.
3. L'elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 5, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice.
4. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nell'elenco prezzi particolare dell'opera, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi ex art. 8, c. 5 del Reg. DL, utilizzando:
 - I. in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall'Elenco Prezzi della Regione Piemonte di riferimento per l'appalto, anche aggregandoli in una nuova analisi;

- II. in subordine, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, con l'approvazione finale del RUP.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto sull'importo a base di gara e, qualora comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, si applica l'art. 8, c. 6 del Reg. DL.

5. I lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto non danno luogo ad una valutazione a misura ma sono inseriti nella contabilità generale secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta. Gli eventuali lavori in economia, non contemplati dal contratto, che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dal Direttore dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dell'Elenco prezzi allegato al contratto o dei prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato. L'effettiva necessità, le caratteristiche e l'urgenza di tali lavori in economia non contemplati dal contratto dovranno risultare da un apposito verbale compilato dal Direttore dei Lavori e firmato anche dal Responsabile del Procedimento che dovrà essere approvato dalla Stazione appaltante prima dell'esecuzione dei lavori previsti. L'effettiva liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dal direttore dei lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità issate dal contratto principale d'appalto per la contabilizzazione dei lavori.

Articolo 4. Domicilio dell'Appaltatore.

1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
3. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l'indicazione anche delle persone che possono riscuotere (art.5), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione, da parte dello stesso RUP e dell'esecutore, del verbale di constatazione del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, che dev'essere in ogni caso antecedente alla formale stipula del contratto d'appalto.

Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.

1. La Città effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.
2. L'Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dall'art. 3 CG.
3. L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al precedente articolo 4, comma 3.

Articolo 6. Direttore di cantiere.

1. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'articolo 6 CG e l'atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell'inizio lavori.

Articolo 7. Attività preliminari del direttore dei lavori e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Il DL fornisce al RUP l'attestazione dei luoghi ai sensi dell'art. 4, c. 1 del Reg. DL.
2. Successivamente, prima della sottoscrizione del contratto o alla consegna dei lavori in via d'urgenza, il DL, qualora richiesto dal RUP, accerta il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori aggiornando la predetta attestazione.
3. I lavori devono essere consegnati mediante la redazione di apposito processo verbale di consegna in contraddittorio con l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 5 del Reg. DL, fatto salvo la mancata presentazione delle polizze di cui al successivo art. 29.
4. Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori, pendente la stipula del contratto ex art. 32, c. 8 del Codice e art. 5, c. 9 del Reg. DL, fatto salvo la mancata presentazione delle polizze di cui al successivo art. 29.
5. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 72 (settantadue) naturali e consecutivi **(*)²**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.
2(*) (da verificare su contratto d'appalto)
6. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna di cui al comma 2 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al comma 4 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori e decorre dall'ultimo verbale di consegna parziale ex art. 5, c. 9 del Reg. DL. Per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome, si fa riferimento a quanto previsto dal presente atto, Parte II – Disposizioni Speciali.
7. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, anche in via d'urgenza, si applicano le disposizioni

previste al precitato art. 5, c. 9 del Reg. DL.

8. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori il quale, in ogni caso, procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell'art. 12, c. 1 del Reg. DL, redigendo apposito verbale di constatazione sullo stato dei lavori, a seguito del quale elabora nel più breve tempo possibile il certificato di ultimazione dei lavori.
9. Nel caso in cui il DL accerti la necessità di eseguire il completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni da indicare nel predetto certificato. Alla conclusione del termine così assegnato, il DL procede nuovamente a constatare, con la redazione di un apposito verbale di accertamento, che le lavorazioni sono state completate e conferma l'ultimazione già indicata nel certificato di ultimazione compilato in precedenza. In caso contrario, il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni. In caso di persistente inerzia dell'appaltatore accertata da apposito verbale di constatazione, la Stazione appaltante si riserva di procedere d'ufficio, previa comunicazione allo stesso, addebitandone la spesa.
10. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ex art. 107, comma 5 del Codice.
11. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Città, superiore al termine di cui al comma 2, l'esecutore può richiedere il recesso del contratto, ai sensi dell'art. 5, c. 12 del Reg. DL.
12. Qualora l'istanza di recesso di cui al precedente comma non venga accettata dalla Città, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 5, c. 14 del Reg. DL.

Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.

1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma 11 RG) costituente parte integrante del contratto ed al conseguente programma di esecuzione dei lavori (art. 1, c. 1 lett. f del Reg. DL) che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.
2. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, tenuto conto anche delle esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell'immobile/area affidate ad altre ditte, con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori stessi.
3. L'Appaltatore è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori impartisce con appositi Ordini di Servizio (annotati nel Giornale dei Lavori), redatti in duplice copia, comunicati al Responsabile del Procedimento e firmati per accettazione dall'Appaltatore, ex art. 3 del Reg. DL. E' altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo 25, comprese eventuali prescrizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.
4. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei

lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l'art. 27 CG.

5. La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 9. Penali.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale ex art. 113 bis, comma 2 del Codice.
2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato sia sul cronoprogramma per ciascuna fase delle lavorazioni, sia nel CSA – Parte II - Disposizioni Speciali, in proporzione all'importo di queste.
3. L'importo complessivo della penale non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale ex art. 113 bis, comma 2 del Codice.
4. La penale di cui al comma 1 verrà applicata con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche mediante escussione della garanzia definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2 saranno applicate con deduzione diretta sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato.

Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi indicati dall'art. 107 del Codice e con le modalità ivi previste. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione; a seguito della cessazione di dette cause, si procede con le modalità di cui all'art. 10, c. 4 del Reg. DL.
2. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori secondo l'art. 107, c. 4 del Codice e ai sensi dell'art. 10, c. 3 del Reg. DL. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92, c. 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non comporta per l'Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.
3. Nel caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, il risarcimento dovuto all'esecutore è da quantificare sulla base dei criteri previsti dall'art. 10, c. 2 del Reg. DL.
4. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 107, comma 5 del Codice.

Articolo 11. Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Si intendono in ogni caso a totale carico e spesa dell'Appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri espressamente previsti all'art. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e particolari indicati specificatamente nel presente CSA.
2. L'Appaltatore ha altresì l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 RG.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all'art. 6 precedente.
4. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6 CG e dagli artt. 30, comma 4 e 105, comma 9 del Codice, nonché gli ulteriori adempimenti di sua competenza derivanti dal Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009_09655/029 del 22.12.2009. In particolare l'Appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell'appalto con riferimento alla retribuzione ed all'accantonamento della quota relativa al TFR secondo il vigente CCNL e che, in base all'art.30,co.4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i, la retribuzione è conforme alle categorie merceologiche di lavori indicate nel disciplinare di gara. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici, dai subappaltatori preventivamente autorizzati, nonché dalla ditta ausiliaria in caso di avvalimento e dalla ditta distaccante nel caso di ricorso al suddetto istituto. Sarà cura della Stazione Appaltante effettuare, successivamente, le opportune verifiche c/o gli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Torino, laddove l'attività prevalente sia riconducibile al CCNL dell'edilizia, nel rispetto di quanto sopra anche ai fini del disposto di cui al successivo art. 23, comma 4.
5. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 29 e 30, nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalità standard dell'Ente appaltante.
6. L'Appaltatore si fa altresì espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a materiali/apparecchiature/opere, tutte le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi degli schemi grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98), che sarà poi necessario presentare unitamente alla domanda di sopralluogo degli Organi competenti di Vigilanza, finalizzata all'ottenimento del S.C.I.A., all'autorizzazione ASL, dell'agibilità, ecc... entro 30 gg dall'ultimazione del singolo intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al successivo art.13.
7. La Direzione Lavori o l'organo di collaudo, ex art. 6, c. 4 del Reg. DL, possono disporre ulteriori prove ed

analisi, ancorché non previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

8. Spetta altresì all'Appaltatore l'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, compresi i relativi trasporti in discarica e le eventuali caratterizzazioni, come meglio specificato nel presente CSA Parte III – Opere Edili, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività.

9. Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017)

L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare ai disposti di quanto previsto dal DM 11/10/2017 (*Criteri ambientali minimi*) individuando misure atte a:

- a. aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione;
- b. contenere possibili criticità legate all'impatto dell'area di cantiere e delle eventuali emissioni di inquinante sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni;
- c. implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.);
- d. realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);
- e. aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.) o di mezzi d'opera ecocompatibili;
- f. assicurare l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali;
- g. ridurre l'impatto visivo del cantiere, soprattutto in presenza di abitazioni contigue
- h. attivare misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione.

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, sono di proprietà dell'Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.
2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione del prezzo.

Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito documento ai sensi dell'art. 15, c. 2 del Reg. DL, con le modalità previste dal presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. Il computo metrico estimativo non ha, in ogni caso, alcuna valenza contrattuale come indicato nel bando di gara ed i suoi dati non sono vincolanti.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, come indicata successivamente dal presente atto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale come indicato nel bando di gara e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 15, c. 2 del Reg. DL; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni; si richiama, in proposito, quanto già indicato al precedente art. 3, comma 5 e all'art. 15 del presente atto.
5. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.
6. I materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione / certificazione:
 - A – ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere contabilizzati in provvista e posa al momento della presentazione della relativa documentazione;
 - B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione dell'esecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore;
 - C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alla specifica certificazione dell'esecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovrà essere

acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.

D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti anche ad omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera:

- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al momento della loro esecuzione;
- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato ai precedenti punti A – B – C.

Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d'opera.

1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati citati al successivo articolo 32, comma 3.
2. Le attività di controllo amministrativo contabile sono svolte, da parte del DL, secondo le prescrizioni dell'art. 13 del Reg. DL; i diversi documenti contabili sono predisposti e tenuti dai soggetti delle stazioni appaltanti di cui all'art. 101 del Codice, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 14 del Reg. DL.

Articolo 15. Modifiche al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione, addizione o modifica al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente autorizzata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Città) nel rispetto delle condizioni, dei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 106 del Codice, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
2. Sono consentite le modifiche ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del Codice e dell'art. 8, c. 7 del Reg. DL, disposte dal Direttore dei lavori anche per risolvere aspetti di dettaglio e che non modificano qualitativamente l'opera, comunicandole preventivamente al RUP. Le predette modifiche, che non devono comportare aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, sono ammesse a condizione di non essere sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del Codice e, relativamente alle categorie di lavorazione, qualora la variazione in aumento o diminuzione sia contenuta entro il limite del 10 per cento.
3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le modifiche di cui all'art. 106, comma 2 del Codice, nonché quelle finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché le suddette modifiche non comportino un'alterazione della natura complessiva del contratto ed un incremento di spesa superiore ai limiti di cui al medesimo comma 2.
4. Ai sensi dell'art. 8, c. 8 del Reg. DL, l'esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione

dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Direttore dei Lavori, ricevuta la proposta dell'esecutore redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi quindici giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede, con l'esecutore alla sottoscrizione del relativo atto di sottomissione.

5. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a corpo con le modalità previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.
6. Qualora si renda necessario dover intervenire, in circostanze di somma urgenza, sui manufatti/aree della Città, l'appaltatore sarà altresì tenuto ad ottemperare a quanto impartito dal DL/RUP, sulla scorta e con le modalità di quanto previsto dall'art. 163 del Codice; i relativi atti saranno successivamente trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza.
7. In conformità al § 2.7.1 del DM 11/10/2017 sono in ogni caso ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11/10/2017 ossia che prevedano e garantiscano prestazioni superiori rispetto al progetto approvato e sempre che le medesime non riguardino aspetti a suo tempo oggetto di valutazione dell'offerta. Le varianti devono in ogni caso essere preventivamente concordate e approvate dalla Stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo dal punto di vista del ciclo di vita dell'opera

Articolo 16. Modalità di liquidazione dei corrispettivi.

1. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante può disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall'importo minimo previsto per ciascun SAL, anche in relazione alla consistenza delle lavorazioni eseguite.
2. I pagamenti delle rate di acconto sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva dei soggetti interessati nell'appalto. Nel caso in cui sul DURC sia segnalata un'inadempienza, la Città procederà secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 5 del Codice e secondo le modalità contenute nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, dell'INPS n. 54 del 13.04.2012 e dell'INAIL del 21.03.2012.
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo la formale attestazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.
4. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% ex art. 113 bis, comma 3 del Codice e sarà pagata, quale rata di saldo, secondo le previsioni contrattuali, previa verifica del DURC ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice e *successiva formale richiesta di presentazione di idonea polizza a garanzia del saldo ex art. 103, comma 6 del Codice, rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo art. 28, comma 3.*

Qualora il relativo DURC risultasse negativo, si provvederà a trattenere l'importo dell'inadempienza dal saldo medesimo e si provvederà ai sensi del comma 2. Nel caso venga riscontrata l'irregolarità e la Stazione Appaltante abbia già ricevuto la polizza di cui sopra, si procederà comunque con il versamento diretto dell'inadempienza agli enti previdenziali ed assicurativi.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà successivamente alla data di emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione e in ogni caso decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato ex art. 103 comma 5 del Codice.

5. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si procederà secondo i disposti dell'art. 30 comma 6 del Codice. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa come indicato nel periodo precedente, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento danni.
6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C.

Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.

1. L'Appaltatore, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati di tutte le certificazioni che giustificano le prestazioni e di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.
2. Il DL svolge attività di controllo tecnico tra cui l'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, ai sensi dall'art. 101 comma 3 del Codice. Altresì esegue tutti i controlli e le prove di cui all'art. 6 del Reg. DL, con le modalità ivi previste.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono essere sempre rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti e inadeguatezze, per accertata esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti dal contratto, ai sensi dell'art. 6, c. 3 del Reg. DL. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, sul primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta delle predette non conformità del materiale o del manufatto.
4. Ai fini dell'accettazione dei materiali, valgono le seguenti disposizioni:
 - a) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità;
 - b) il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto o alla normativa tecnica, nazionale o dell'UE, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, sul primo atto contabile utile.
 - c) possibilità di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori;

- d) accettazione “definitiva” dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera;
 - e) non rilevanza dell’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata;
 - f) riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, da parte del Direttore dei Lavori, l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
5. L’Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali, fatte salve le prescrizioni di cui agli artt. 16 e 17 CG e salvo che per quei materiali per i quali è previsto, ai sensi del §2.6.5 del D.M.11/10/2017, vengano acquistati nel sito di produzione che deve essere localizzato a meno di 150 km dal cantiere, e purché essi abbiano le caratteristiche contrattuali definite nei documenti contrattuali.

Articolo 19. Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. In fase di esecuzione, il DL pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e, al termine dei lavori, accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio, le certificazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto di materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti previsti dal predetto Piano.
3. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all’art. 32, comma 4 lett. e) ed i) RG.
4. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
5. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
6. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal Capitolato speciale d’appalto parte III – Disposizioni tecniche, sono disposti dalla Direzione lavori o dall’organo di collaudo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 22, comma 7, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico ex art. 111, comma 1 bis del Codice, ad eccezione di quanto già eventualmente compreso nei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale e di quanto previsto all’art. 11, comma 7 del presente Capitolato speciale d’appalto. Per tutte le analisi o le prove non previste nel precedente capoverso, l’esecutore sarà tenuto ad eseguirle a propria

cura e spese, ex art. 6, c. 4 del Reg. DL.

Articolo 20. Conto finale dei lavori.

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. e del Reg. DL.
2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell'Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 14, comma 1 lett. e del Reg. DL.

Articolo 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall'art. 14, c. 8 del Reg. DL.

Articolo 22. Regolare esecuzione o collaudo

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui all'art. 199 RG.
La Città si avvale della facoltà prevista dall'art. 102, comma 2 del Codice. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso dal DL, ai sensi dell'art. 102, comma 2, ultimo periodo del Codice, entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 12, c. 1 del Reg. DL.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Città; il silenzio della Città protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale all'approvazione formale.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'Appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 102, comma 5 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Città prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell'atto di collaudo; resta nella facoltà della Città richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG.
6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell'art. 102 del Codice e della Parte II, Titolo X del RG.

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso

1. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art. 108, comma 1 del Codice, il Responsabile del procedimento può proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d'appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, mediante formale contestazione scritta all'Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.
2. Nei casi previsti all'art. 108, comma 2, lett. a) e b) del Codice, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione di diritto del contratto d'appalto.
3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell'Appaltatore debitamente accertati, si rinvia a quanto previsto all'art. 108, commi 3 e 4 del Codice.
4. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., l'Amministrazione senza l'applicazione di alcun termine per adempiere, ha il diritto di risolvere il contratto d'appalto previa comunicazione, da inviarsi tramite PEC all'Appaltatore, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
 - a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
 - b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - d) fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - e) mancata presa in consegna dell'area da parte dell'Appaltatore, ex art. 5, c. 3 del Reg. DL;
 - f) violazione di quanto previsto all'art.30,co.4 ed art.105,co.9 D.Lgs.50/2016 e s.m.i, nonché degli oneri di cui al precedente art.11,co.4;
 - g) violazione degli obblighi previsti dal art. 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. nonché al ricorrere delle fattispecie di cui all'art. 42 del Codice.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese, quale rinuncia alla clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Città non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso di eventuali

spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, come previsto anche all'art. 108, comma 8 del Codice.

6. E' fatto salvo il diritto di recesso della Città sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice, secondo le modalità ivi previste.

Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e seg. D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Appaltatore stesso.

7. L'Appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma 9.

8. L'Appaltatore potrà altresì richiedere la risoluzione del contratto d'appalto, senza indennità, al verificarsi di quanto previsto dall'art. 107, comma 2 del Codice.

Articolo 24. Riserve, accordi bonari e contestazioni.

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, ex art. 3, c. 1 del Reg. DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, ex art. 3, c. 1 del Reg. DL.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

5. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

6. Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

7. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

8. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate controdeduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie controdeduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

9. Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto

con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Di tale evenienza il DL dovrà farne espressa menzione nel Registro di contabilità.

10. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 205, comma 2 del Codice.
11. Qualora vengano iscritte riserve sui documenti contabili che determinino una variazione dell'importo economico dell'opera tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale stesso, si procederà con l'attivazione dell'accordo bonario secondo le modalità di cui all'art. 205 del Codice.
12. La proposta di accordo bonario rimane di competenza del Responsabile del Procedimento, secondo quanto disposto dall'art. 205, commi 4, 5, 6 del Codice. Nel solo caso di lavori di particolare complessità e di importo elevato, è facoltà dello stesso richiedere alla Camera Arbitrale l'indicazione di una lista di 5 esperti in materia per la redazione della proposta di accordo bonario, come previsto al comma 5 del precitato articolo del Codice.
13. Il DL o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
14. Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DL nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
15. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
16. Le contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Articolo 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore, è tenuto a depositare nei termini di cui al successivo art. 31, al fine della stipula del contratto, e comunque prima della eventuale consegna anticipata dei lavori:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Città, ai sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Città non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere

e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della Città di cui alla precedente lettera a).

2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto dalla Città, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 105, comma 17 del Codice e di quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 26. Subappalti e subcontratti.

1. Previa autorizzazione della Città e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche dell'art. 89, comma 11 del Codice e del D.M. M.I.T. n. 248 del 10 novembre 2016, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. La Città provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice. In particolare, con riferimento alla lettera c) del comma 13 e secondo quanto dichiarato ed allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto, L'Appaltatore è tenuto, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore a specificare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all'art. 105, comma 22 del Codice.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Città, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di non incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 13 dell'art. 105 del Codice. In difetto, fatti salvi giustificati motivi al riguardo formalmente presentati dall'Appaltatore, si provvederà a trattenere cautelativamente l'importo corrispondente alla prestazione eseguita dal subappaltatore dall'ammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto all'Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra citata.
4. La Città non risponde dei ritardi imputabili all'Appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.
5. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 105, commi 8 e 9 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha operato in cantiere, ai sensi dell'art. 105 comma 10 del Codice, si applica quanto previsto all'articolo 30 commi 5 e 6 del Codice.
6. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 105 comma 2, del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la Città effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e,

nel caso di riscontrata irregolarità contributiva previa formale comunicazione all'Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

7. Il Direttore dei Lavori, oltre a verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati preventivamente comunicati (ex art. 105, c. 2 del Codice) e a controllare che i predetti svolgano la parte di prestazioni ad essi affidate, provvede alla segnalazione al RUP delle inosservanze da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui all'art.105, come da art. 7, c. 1 del Reg. DL.
8. Dovranno in ogni caso considerarsi "lavori" e pertanto sempre soggette ad autorizzazione al subappalto, le lavorazioni consistenti in un'attività di trasformazione di un bene in un'entità diversa, con destinazione d'uso o consistenza mutate rispetto a quelle originarie (ad es. la fornitura con posa di conglomerato bituminoso, anche se la manodopera sia inferiore al 50%, in quanto di per sé il bitume, pur se preconfezionato, non ha una specifica destinazione d'uso indipendente dalla posa in opera, necessitando infatti di essere lavorato, come anche il calcestruzzo, i laterizi, materiali grezzi in genere).
- 9 Ove l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art.30 D.Lgs.276/2003 (distacco di manodopera), dovrà trasmettere, almeno 10 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un formale contratto di distacco (da allegare in copia) che dovrà, tra l'altro, riportare anche le motivazioni a giustificazione dell'interesse della società distaccante al ricorso di tale istituto, nonché l'indicazione del CCNL applicato ai dipendenti in distacco ai fini del successivo punto c);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati e le relative posizioni Inps/Inail/Cassa Edile;
 - c) che al personale distaccato ed indicato sarà in ogni caso applicato il CCNL di riferimento relativo all'appalto oggetto del presente contratto, ivi compresa l'iscrizione in Cassa Edile se l'attività esercitata in maniera prevalente è quella edile, nello specifico la Cassa Edile di Torino, nel caso di lavori superiori a 90gg.

La Stazione Appaltante, entro 10 gg dal ricevimento di quanto sopra, potrà negare il distacco ove in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Articolo 27. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto.

1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione ex art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, relativa all'Appaltatore non produce effetto nei confronti della Città, fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dalla normativa antimafia, nonché quelle previste per la documentazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.
2. Entro 60 giorni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia e di cui all'art. 48, comma 19 del Codice.

3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante; essa è altresì regolata dai disposti dell'art. 106, comma 13 del Codice.

Articolo 28. Polizza fidejussoria a titolo di garanzia definitiva.

1. La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice deve essere integrata ogni volta che la Città abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di ulteriori opere/varianti suppletive.
2. Tale garanzia sarà svincolata progressivamente con le modalità previste dal Codice. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 103, comma 5 del Codice.
3. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, riportate su tale garanzia, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma, dovranno essere apposte digitalmente ex art. 21 e ss Codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 29. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni.
2. L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, comprensiva della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice.
3. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall'art. 103, comma 7 del Codice, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi.
Dette polizze dovranno essere debitamente autenticate ai sensi di Legge secondo le modalità di cui al precedente art. 28 e nel caso di polizza firmata digitalmente, l'autentica di tale sottoscrizione non è obbligatoria.
Le suddette polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:
L'Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.
4. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 3 con clausole limitative di responsabilità.

Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

5. S'intendono ovviamente a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

Articolo 30. Danni cagionati da forza maggiore.

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno, secondo le prescrizioni di cui all'art. 11 del Reg. DL.
2. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
3. Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
 - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 31. Documentazioni da produrre.

1. L'Appaltatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:
 - garanzia definitiva ex art. 28 del CSA;
 - piano di sicurezza operativo/sostitutivo (POS/PSS) ex art. 25 del CSA;
 - ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 32. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare: il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – “Codice dei contratti pubblici” così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dal D.L. n. 32/2019, il Decreto M.I.T. del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del

direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 (per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) , il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice ed il Regolamento suddetti, oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Per le specifiche norme tecniche l'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. del 17/01/2018 Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" e nel presente Capitolato Speciale, è soggetto ai seguenti Capitolati tipo:
 - Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) con esclusione dell'art. 13;
4. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della Legge 98/2013 e s.m.i. (art. 41) e del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.
5. Si intende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione G.C. n.mecc. 2009-09655/029 del 22.12.2009 e sottoscritto dalla Città in data 04.02.2010.

PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 33 Oggetto dell'appalto.

Formano l'oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutte le opere e la somministrazione di tutte le forniture, e tutto quanto altro occorra per realizzare a perfetta regola d'arte le opere strutturali, edili ed impiantistiche previste nel progetto di **MIGLIORAMENTO SISMICO – 2^ INTERVENTO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA SAVIO, sita nel Comune di Gassino Torinese.**

Si intendono comprese nell'appalto tutte quelle opere che, pur non essendo descritte, siano indicate nei disegni e nella documentazione allegata al progetto, od occorrano per dare i lavori finiti a regola d'arte. Resta stabilito che, qualora vi sia contraddizione tra i disegni di progetto, il presente capitolato speciale, le relazioni di intervento, le specifiche tecniche e la descrizione delle opere, sarà valida la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Articolo 34 Ammontare dell'appalto.

L'importo a base di gara dell'intervento di cui trattasi, da liquidarsi a corpo ammonta complessivamente ad € 208.511,10 di cui € 190.710,92 per opere soggette a ribasso ed € 17.800,18 per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.

SCUOLA MEDIA ELSA SAVIO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - 2^ INTERVENTO -- QUADRO ECONOMICO DI SPESA - Agg. 06.09.2022		
A. LAVORI		
Importo lavori soggetto a ribasso	190.710,92 €	
Importo oneri sicurezza	17.800,18 €	
TOTALE LAVORI A.		208.511,10 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Importo IVA 22% su lavori	45.872,44 €	
B.2 Spese tecniche di progettazione DL, misura e contabilità, CRE 2° LOTTO	30.934,03 €	
<i>B.2.1 Spese tecniche di progettazione studio fattibilità tecnico-economico</i>	<i>3.184,05 €</i>	
<i>B.2.2 Spese tecniche di progettazione definitiva</i>	<i>9.397,26 €</i>	
<i>B.2.3 Spese tecniche di progettazione esecutiva</i>	<i>4.554,06 €</i>	
<i>B.2.4 Spese tecniche di DL, misura e contabilità, CRE</i>	<i>12.232,30 €</i>	
<i>B.2,5 Spese tecniche per revisione elaborati economici</i>	<i>1.566,36 €</i>	
B.3 Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione	5.250,00 €	
<i>B.3.1 Spese tecniche per Aggiornamento prime indicazioni PSC</i>	<i>150,00 €</i>	
<i>B.3.2 Spese tecniche per Coordinamento sicurezza in fase progettazione</i>	<i>1.300,00 €</i>	
<i>B.3.3 Spese tecniche per Coordinamento sicurezza in fase esecuzione</i>	<i>3.800,00 €</i>	
B.4 Contributi previdenziali su spese tecniche (4%) su B2+B3	1.447,36 €	
B.5 IVA su spese tecniche (22%) su B2+B3+B4	8.278,91 €	
B.6 Collaudo statico (importo lordo)	3.172,00 €	
B.7 Contributo S.A. ANAC	225,00 €	
B.8 Incentivo ex art. 113 del D.Lgs 50/2016	4.170,22 €	
B.9 Spese per opere in economia	8.500,00 €	
B.10 Imprevisti	8.638,94 €	
B.11 Arrotondamenti		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B.		116.488,90 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)		325.000,00 €

La categoria è la OG1 "EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI".

Gli importi sono calcolati sulla base dell'Elenco Prezzi Contrattuale riportato all'articolo 42 del presente CSA. Si precisa che, ai sensi dell'allegato XV punto 4.1.4, previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., gli importi indicati nel quadro economico come "Oneri sicurezza" sono desunti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e non sono soggetti ad alcun ribasso.

Per l'esecuzione di opere che richiedono specifiche abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali si richiama l'attenzione alle disposizioni cogenti.

Articolo 35 Designazione delle opere oggetto dell'appalto.

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione appaltante, risultano essere quelle sintetizzate e sotto indicate, rimandando ad una più esaustiva descrizione nei capitolati integrativi al presente documento per la parte edile, strutturale ed impiantistica.

Opere strutturali

Per il miglioramento sismico – portato a livello di adeguamento - si è prevista la creazione di nuclei irrigidenti in cemento armato, previsti in corrispondenza delle murature di delimitazione delle aule.

La soluzione ha come vantaggi il basso costo di realizzazione, la possibilità di ottenere ottime e durevoli caratteristiche di resistenza al fuoco ed una minor invasività.

Ai setti in c.a., di spessore 20 cm, viene affidato l'assorbimento delle azioni orizzontali, rimanendo la resistenza alle azioni verticali affidata alle strutture esistenti, che non necessitano, allo scopo, di rinforzi.

I nuovi setti sono costruiti in adiacenza alla struttura esistente, a cui sono collegati mediante spinottature sui pilastri d'ambito e barre passanti attraverso le travi o attraverso nuovi cordoli – in corrispondenza dei solai in latero-cemento - per assicurare la necessaria continuità strutturale tra i piani. Le fondazioni sono costituite da travi in c.a. su sottopilati in cls magro, realizzate a livello dei plinti esistenti.

Opere edili

Le opere edili sono sostanzialmente limitate alla esecuzione delle opere necessarie all'inserimento dei nuovi setti - demolizioni e rimozioni - ed alla esecuzione delle relative opere di ripristino.

Nello specifico:

- demolizioni di murature (perimetrali e tramezzi) e rimozione di serramenti (da riutilizzare), anche per consentire l'accesso alle aree operative;
- scavi, al piano interrato, per fondazioni e per ottenere la necessaria operatività nella realizzazione delle nuove strutture;
- rimozione parziali di controsoffitti, demolizioni parziali di pavimenti e sottofondi in corrispondenza dei nuovi setti,
- opere di ripristino edile, con materiali coerenti con gli esistenti;

- formazione – ai piani terra e primo – di contropareti sui setti, realizzate con elementi in cartongesso, posati a lastra semplice su struttura metallica con interposto materassino fonoisolante;
- opere di finitura (pitturazioni totali delle pareti e soffitti nei locali interessati dalle opere strutturali/edili, ma anche - eventualmente e, nel caso, compensate a parte attingendo alle somme allocate per le ore in economia - di zone aggiuntive rispetto a quelle prima definite).

Impianti

Anche per gli impianti le opere previste sono sostanzialmente limitate alla esecuzione di quanto necessario e conseguente all'inserimento dei nuovi setti - demolizioni e rimozioni - ed alla esecuzione delle relative opere di ripristino.

Nello specifico:

- smantellamento degli impianti elettrici presenti sulle murature da demolirsi per la costruzione dei nuovi setti;
- realizzazione – a norma - dei nuovi impianti elettrici, nelle dotazioni pre-esistenti;
- opere di sezionamento, per successivo ricollegamento, degli impianti termici presenti al piano interrato e interferenti con le opere strutturali o con la realizzazione degli accessi alle aree operative;

Opere esterne

Esternamente gli interventi sono legati alle demolizioni e scavi necessari alla realizzazione dei varchi di accesso al piano interrato, con successivo ripristino allo stato pre-esistente.

Le caratteristiche tecniche, i requisiti di accettazione dei materiali, le specifiche di prestazione sono riportate nel Capitolato Tecnico di riferimento.

Tutte le opere necessarie al completamento dell'intervento sono descritte dagli elaborati progettuali (grafici e relazioni).

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme presenti sul Contratto d'Appalto, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione le disposizioni sulla vigente normativa in materia di LL.PP. e gli articoli 1362 e 1369 del Codice Civile.

Articolo 36 Disponibilità della sede dell'intervento

L'Amministrazione appaltante provvederà ad espletare tutte le procedure necessarie per disporre dell'area individuata come cantiere.

Qualora però durante il corso dei lavori, insorgessero difficoltà circa la disponibilità della sede che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi.

Resta inteso che a completamento dell'intervento, tutte le zone utilizzate dall'Appaltatore quale area cantiere dovranno essere ripristinate allo stato ante, a cura e spese dell'Impresa affidataria.

Nella conduzione e gestione dei lavori l'Appaltatore dovrà prestare particolare attenzione alle varie fasi in cui è articolato il lavoro, come meglio dettagliato dal Cronoprogramma e quanto programmato nel Piano di Sicurezza allegato, e organizzare le varie lavorazioni, al fine di non creare problemi di incompatibilità tra le stesse, nonché coordinarsi con le attività presenti nell'area circostante, durante l'appalto.

Ad integrazione e precisazione di quanto prescritto all'art. 6 del presente documento, l'Appaltatore dovrà garantire costantemente la presenza di un responsabile del cantiere destinato al controllo del rispetto delle condizioni di sicurezza, come previste dal piano, oltre a garantire l'organizzazione e i contatti indispensabili per una corretta gestione delle lavorazioni previste.

Articolo 37 Forma e principali dimensioni dell'opera oggetto dell'appalto possibili variazioni alle opere

Le descrizioni delle opere oggetto dell'appalto risultano meglio indicate nei Capitolati Tecnici, dalle tavole di progetto e dai particolari esecutivi, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori e dalle ulteriori precisazioni di seguito riportate.

Comunque l'Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti ed opere di messa a norma (ASL.- SISL - VV.F., ecc...) che riterrà opportuno nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, purché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dalla Legge.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione introdurre di propria iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle prescrizioni contrattuali, salvo quelle previste dalla Legge in vigore .

Articolo 38 Particolari condizioni di affidamento - cronoprogramma - programma esecutivo

I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (art. 40 del Regolamento Generale D.P.R.207/2010 e s.m.i.) costituente documento contrattuale e al conseguente programma esecutivo (art. 43 c. 10 del Regolamento Generale) che l'Appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.

L'Appaltatore, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali a tutela dei lavoratori, dovrà assicurare all'Amministrazione la presenza in cantiere del proprio personale tecnico e della mano d'opera occorrente, preoccupandosi di provvedere anticipatamente alle necessarie provviste ed al conseguimento delle autorizzazioni sia in materia di subappalto che relative ad Enti di tutela (ASL-SISL, ecc.).

L'esecuzione delle opere nelle giornate festive e prefestive sarà disposta con specifico Ordine di Servizio emesso dal Direttore dei Lavori e contenente le disposizioni in merito ai tempi ed alle modalità di esecuzione.

Oltre agli obblighi ed oneri generali di cui sopra, a quelli richiamati all'art. 11 del presente documento ed a quelli particolari previsti dal presente Capitolato e dal Piano di sicurezza e coordinamento, saranno a carico e spese dell'Appaltatore e pertanto da valutare ai fini della formulazione dell'offerta in sede di gara:

- l'onere per lo sviluppo per il cantiere e per l'officina degli elaborati progettuali allegati al contratto, in particolare per quanto riguarda il riscontro di dimensioni e misure in coerenza con le preesistenze; l'onere per la preparazione degli schemi progettuali per le opere di ripristino degli impianti elettrici smantellati per consentire l'esecuzione degli interventi. Gli sviluppi degli elaborati progettuali di competenza ed eventuali proposte di varianti dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato e supportati da relazione tecnica particolareggiata; tali disegni e relazioni dovranno essere presentati alla Direzione dei Lavori per la necessaria approvazione prima della produzione;
- documentazione fotografica di formato minimo cm. 13 x 18 relativa alle opere appaltate su richiesta della Direzione dei Lavori, compresi i relativi negativi, in particolare le opere che non risultino più ispezionabili;
- il conseguimento di tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie per l'occupazione del suolo pubblico e steccato di cantiere, l'impianto e l'esercizio del cantiere, compresi eventuali permessi di transito degli automezzi del cantiere;
- l'esecuzione e la manutenzione degli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, telefono e simili necessari all'installazione di cantiere, l'onere per i relativi consumi oltre che i collegamenti a terra di elementi metallici quali ponteggi, gru ecc.;
- l'installazione e l'impiego di tutti i mezzi d'opera e le attrezzature occorrenti per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere e quant'altro possa utilmente occorrere per la corretta esecuzione delle opere, come ad esempio rampe provvisorie per il trasporto dei materiali e tavolati di ripartizione dei materiali e delle attrezzature necessarie;
- la pulizia e la manutenzione del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso;
- l'apposizione della cartellonistica di cantiere, da concordare con la Direzione lavori; la cartellonistica sarà in laminato, dotata delle informazioni tecniche e delle immagini opportunamente plastificate sul supporto, o serigrafate, e sarà realizzata con le forme, le dimensioni, i colori, le informazioni tecniche ed i contenuti prescritti dalla Stazione Appaltante; la cartellonistica dovrà essere collocata in prossimità del cantiere, in modo che le indicazioni riportate siano ben visibili e leggibili;
- l'organizzazione con la D.L., la programmazione e la collaborazione con le Ditte incaricate di effettuare lavorazioni per conto della Città;
- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei

lavori in conformità al Capitolato Speciale e suoi allegati, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni modo l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n. 207/2011 e s.m.i.;

- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresi i prelievi e la confezione dei campioni, le analisi di laboratorio e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione dei lavori o dal Collaudatore statico su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato, murature e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- la consegna alla Direzione lavori, prima dell'entrata in funzione degli impianti, delle certificazioni / dichiarazioni di conformità e dei collaudi funzionali positivi per quanto riguarda tutti gli impianti eseguiti;
- la sorveglianza continua del cantiere, dalla data di consegna dei lavori a quella di riconsegna dell'opera alla Committenza, tenuto conto che l'Appaltatore sarà responsabile della gestione in sicurezza del cantiere e della preservazione dei beni e di quanto in esso contenuto per tutta la durata dell'appalto;
- la manutenzione, fino all'approvazione del collaudo, delle opere eseguite secondo il presente Capitolato Speciale. Fino al termine del suddetto periodo, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere tempestivamente a sue spese per riparare rotture o imperfezioni che potrebbero manifestarsi per difetto di montaggio, di esecuzione, di funzionamento, o per scadente qualità dei materiali;
- il completo sgombero dei cantieri, entro quindici giorni dalla data del certificato di ultimazione lavori, di tutti gli impianti provvisori, mezzi d'opera e materiali residui;
- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, di un certo quantitativo del materiale usato (minimo 2% del quantitativo previsto in appalto), per la finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, secondo quanto precisato da parte della Direzione Lavori.

Oltre a quanto prescritto al successivo articolo 7, in tema di presentazione dei documenti di certificazione/omologazione dei prodotti e/o materiali da costruzione, la Ditta Appaltatrice dovrà, al termine dei lavori e contestualmente alla firma del certificato di ultimazione, presentare alla Direzione lavori i seguenti elaborati e documenti:

- i progetti costruttivi aggiornati delle opere strutturali ed impiantistiche richiesti nel presente Capitolato Speciale e negli ulteriori elaborati del progetto;
- le dichiarazioni di conformità, in triplice copia, rilasciate da installatori regolarmente abilitati, relative agli impianti tecnologici di cui all'articolo 1 del D.M. n. 37/2008, che dovranno essere corredate dagli allegati obbligatori, in particolare da una relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati e dal progetto dell'impianto. Le suddette dichiarazioni, resa in bollo, dovranno essere firmate da tecnici

in possesso dei requisiti, ai sensi di quanto prescritto agli artt. 4 e 7 del citato D.L. 37/2008; Di tale dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'Impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A., faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto originariamente fornito dall'Amministrazione ed aggiornato a cura dell'Impresa secondo quanto effettivamente eseguito.

- tutte le dichiarazioni scritte di garanzia richieste nel presente Capitolato Speciale e nei capitolati integrativi e negli ulteriori elaborati del progetto;
- la documentazione prevista dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm. ed in merito all'isolamento termico dei fabbricati, relativamente ai materiali impiegati;
- i certificati relativi alle prove eseguite sui campioni di calcestruzzo e sulle relative armature metalliche, o relativi alle caratteristiche degli acciai utilizzati;
- le certificazioni di tutti i materiali utilizzati, dei sistemi e di tutte le apparecchiature complete delle descrizioni delle specifiche funzionali più importanti, redatte dalle Case Costruttrici, nonché i manuali di conduzione e manutenzione relativi.

Articolo 39 Conferimento rifiuti alle discariche

L'appaltatore provvederà a conferire i rifiuti prodotti in cantiere, presso le discariche autorizzate.

Poiché **l'Appaltatore è individuato come soggetto produttore dei rifiuti** derivanti dall'attività inerenti l'oggetto dell'appalto, su di esso ricadono tutti gli oneri, obblighi e gli adempimenti burocratici e per l'ottenimento delle autorizzazioni previste dal D.lgs 152/06 e s.m.i. sia per la produzione, per il trasporto che per lo smaltimento dei medesimi.

Sarà a cura e spese dell'appaltatore differenziare i rifiuti secondo tipologie.

Sarà ugualmente onere dell'appaltatore far eseguire le analisi chimiche eventualmente necessarie per la classificazione del rifiuto.

Il trasporto in discarica avverrà previa redazione di verbale di constatazione atto ad accertare la reale quantità e provenienza dei rifiuti, da stilare nel luogo di formazione dei rifiuti prima del trasporto in discarica, dal Direttore dei Lavori e dall'appaltatore.

Anche la bolla rilasciata dalla discarica per ciascun conferimento sarà vistata sul retro per accettazione dal Direttore dei Lavori all'atto dell'emissione.

L'appaltatore è l'unico responsabile di tutte le modalità per il conferimento dei rifiuti nei punti di scarico indicati dal gestore della discarica.

Articolo 40. Programma di manutenzione

Per l'attuazione del programma di manutenzione si rimanda agli specifici omonimi elaborati. A carico dell'Appaltatore risulta la verifica di quanto indicato nelle schede formanti il piano di manutenzione, con la vertenza che eventuali modificazioni apportate, di concerto con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e con la D.L., alle tipologie dei lavori comporteranno a carico dell'Appaltatore la modica e

l'integrazione del medesimo Programma di Manutenzione.

PARTE III - ELENCHI PREZZI

Articolo 41. Elenco Prezzi Contrattuale

Per la liquidazione delle opere oggetto del presente appalto, verranno utilizzati:

- l'Elenco Prezzi allegato al contratto, con l'avvertenza che i singoli articoli nello stesso riportati sono stati estrapolati, con descrizione sintetica, dal sottoelencato prezzario e dall'analisi prezzi;
- l'apposito elenco prezzi relativo agli oneri della Sicurezza.

I singoli articoli, dell'Elenco Prezzi contrattuale, vanno intesi come lavorazioni, provviste e noli, secondo la descrizione dei corrispondenti articoli dell'elenco Prezzi di cui al successivo articolo e dell'analisi prezzi.

Si precisa che l'elenco Prezzi di riferimento richiamato al successivo articolo potrà essere utilizzato per variazioni o addizioni al progetto e al corrispettivo di cui al precedente art. 16.

Articolo 42. Elenchi Prezzi di Riferimento

Tutti i prezzi richiamati dall'art. 41, restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto e saranno soggetti alla variazione percentuale offerta dalla Ditta aggiudicataria nella gara di affidamento.

Con le precisazioni di cui all'art. 41 viene qui richiamato:

Gli importi sono calcolati sulla base degli Elenchi Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte – Aggiornamento Infrannuale Luglio 2022.

--**--